



CONVENZIONE PER COLLABORAZIONE NELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Estrima s.r.l., Codice Fiscale e P. IVA 1621550936, (in seguito denominato Estrima) domiciliata presso la sede di Pordenone, via Roveredo 20/B, rappresentata da Matteo Maestri, in qualità di Chief Executive Officer, ivi domiciliato per la carica,

E

Zenon s.r.l., Codice Fiscale e Partita IVA 10295490964, (di seguito denominata anche "Zenon"), domiciliata presso la sede di Milano, via Gulli 36, rappresentata da Daniele Liberanome, in qualità di Amministratore Unico, ivi domiciliato per la carica

qui di seguito definite congiuntamente le "Parti" e singolarmente la "Parte", convengono quanto di seguito.

PREMESSO CHE

- Estrima produce Birò, veicolo elettrico a quattro ruote e a due posti affiancati, che per la legislazione italiana rientra nella categoria dei quadricicli leggeri per il trasporto di persone e come tale può essere condotto a 14 anni con patente di classe AM. Birò può essere equipaggiato con una batteria fissa che può essere ricaricata collegandosi a una rete elettrica domestica, oppure con una batteria rimovibile alloggiata in apposito vano nella zona posteriore del veicolo;
- Estrima intende ulteriormente sviluppare Birò per venire incontro alle esigenze del mercato sia per quanto riguarda il veicolo stesso (meccanica, design, elettronica), sia per i servizi a cui è collegato (car sharing, facilità di spostamento e di parcheggio, fruizione del tempo a disposizione), anche con progetti innovativi sviluppati sia internamente sia in collaborazione con centri di ricerca di livello nazionale e internazionale;
- Zenon è una giovane startup che ha fondato la propria attività nella partecipazione a progetti di ricerca ed innovazione tecnologica di carattere internazionale;
- Zenon è partners di alcuni progetti di ricerca internazionali tutt'ora in corso e ha partecipato ad altrettante iniziative in attesa di esito;
- Zenon è partner scientifico di alcune università e EPR (Enti Pubblici di Ricerca) nazionali ed internazionali nonché di soggetti privati che non risultano in alcun modo incompatibili né concorrenti con Estrima;
- Zenon ha proposto alcuni progetti e altri sono in corso di proposizione che riguardano la mobilità elettrica e tematiche ambientali a favore di soggetti pubblici e privati;
- Zenon si occupa anche dell'ideazione, definizione, redazione, sviluppo di progetti innovativi per i quali richiede finanziamenti a istituzioni pubbliche sia nazionali che internazionali (in particolare la Commissione Europea) in base a bandi da esse pubblicati;
- Zenon ha quindi sviluppato una rete di rapporti internazionali con centri di ricerca e aziende ad elevato contenuto tecnologico con le quali ha già predisposto progetti che sono stati finanziati da istituzioni pubbliche internazionali;
- le Parti ritengono altamente significativo instaurare un rapporto di collaborazione relativo alla generazione di idee, studi diagnostici, programmi di ricerca per lo sviluppo di soluzioni innovative che arricchiscano ulteriormente il contenuto tecnologico del veicolo Birò e dei servizi a esso collegati;



TUTTO CIÒ PREMESSO
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1 - PREMESSE -.

Le premesse sono parte integrante della presente Convenzione.

ART. 2 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE-.

L'oggetto della presente Convenzione è di regolamentare la collaborazione non esclusiva tra le Parti sugli argomenti di interesse comune che riguardano: programmi di ricerca e innovazione, trasferimento tecnologico, formazione e didattica nel settore della mobilità elettrica e delle sue applicazioni nell'ottimizzazione della fruizione del tempo in ambienti urbani.

Estrima e Zenon metteranno a disposizione, con modalità da concordarsi, attrezzature e competenze tecnico-scientifiche per lo svolgimento delle iniziative e/o attività di cui alla presente Convenzione, con particolare riguardo:

- alla collaborazione per studi e ricerche di ampio respiro, inclusa l'eventuale partecipazione congiunta a programmi di ricerca nazionali e/o internazionali di media o lunga durata (ad es. progetti di rilevanza nazionale, progetti dell'Unione Europea, ecc.);
- allo svolgimento di attività che potranno riguardare in particolare: studi e ricerche, stage/tirocini formativi ai sensi della relativa normativa vigente, conferenze, dibattiti e seminari.

Ulteriori eventuali iniziative/attività, non esplicitamente previste nella presente Convenzione e per le quali si ravvisi l'interesse delle Parti contraenti, potranno essere individuate e concordate tra le Parti contraenti stesse.

ART. 3 - ATTI E/O CONTRATTI SPECIFICI -.

Per ogni iniziativa e/o attività della presente Convenzione le Parti concorderanno gli appositi atti e/o contratti specifici che, fermo restando le disposizioni previste dalla presente Convenzione, regoleranno nel dettaglio il caso specifico.

ART. 4 - RESPONSABILI DELLA CONVENZIONE -.

Il Responsabile della presente Convenzione per la Zenon è Daniele Liberanome.

Il Responsabile della presente Convenzione per Estrima è

ART. 5 - DURATA E VALIDITÀ DELLA CONVENZIONE -.

La Convenzione ha la durata di 3 (tre) anni con decorrenza dalla data della stipula e potrà essere rinnovata fra le Parti con atto scritto 30 gg. prima della scadenza naturale, che potrà prevedere una revisione delle clausole della presente Convenzione.

Eventuali modifiche e/o integrazioni della presente Convenzione dovranno essere concordate con atto scritto tra le Parti.

Le Parti potranno recedere dalla presente Convenzione con comunicazione scritta inviata a mezzo raccomandata A/R, con preavviso di 30 giorni.

ART. 6 - ONERI FINANZIARI -.

La presente Convenzione rappresenta una tipologia di Accordo Quadro non oneroso per le Parti.

Le Parti contraenti si rendono disponibili a valutare ipotesi di partecipazione congiunta per eventuali richieste di finanziamenti pubblici e/o privati.



Specifiche attività di ricerca, di consulenza e di formazione commissionate alle Parti saranno regolate, come previsto all'art.3, da appositi contratti e di volta in volta discussi anticipatamente e concordati fra le Parti in funzione delle opportunità che si presentano. Rimane comunque inteso e convenuto che nessuna Parte potrà essere ritenuta giuridicamente vincolata a qualsiasi titolo, sia esso contrattuale, pre-contrattuale o extracontrattuale, a concludere e sottoscrivere eventuali atti e/o contratti specifici di cui al precedente articolo 3.

ART. 7 - USO DEI RISULTATI DI STUDI O DI RICERCHE -.

Le parti concordano di stabilire a priori per ogni progetto un opportuno livello di "riservatezza" delle informazioni scambiate. In mancanza di esplicite decisioni in merito le informazioni saranno considerate non riservate e pertanto liberamente divulgabili. Viceversa, per studi o ricerche classificati come "riservati", le parti si impegnano a non divulgarne i risultati, salvo esplicita autorizzazione risultante da comunicazione scritta e a non utilizzarli quali (o a supporto di) perizie di parte in vertenze di carattere legale, nonché a non sfruttare il nome della controparte per scopi pubblicitari, anche se collegati all'oggetto degli studi.

Le Parti si impegnano a citarsi reciprocamente, per progetti realizzati congiuntamente, nelle pubblicazioni di propria produzione.

In ogni caso il prodotto della ricerca svolto congiuntamente risulterà di proprietà delle Parti stesse secondo modalità che di volta in volta verranno preventivamente pattuite.

ART. 8 - RESPONSABILITÀ -.

Salvo i casi di dolo o colpa grave, Estrima è sollevata da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale di Zenon durante la permanenza presso i locali di Estrima.

Salvo i casi di dolo o colpa grave, la Zenon da parte sua è sollevata da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale del Estrima durante la permanenza nei locali di Zenon.

ART. 9 – ASSICURAZIONI -.

Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù della presente Convenzione, sarà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.

ART. 10 - CONTROVERSIE -.

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla validità, interpretazione, esecuzione e/o risoluzione della presente Convenzione.

Nel caso in cui eventuali controversie non dovessero essere risolte in via bonaria tra le Parti ai sensi del precedente paragrafo, le stesse saranno devolute alla competenza esclusiva ed inderogabile del tribunale di Pordenone.

ART. 11 - RINVIO -.

Per tutto quanto non stabilito, restano ferme le disposizioni previste dal Codice Civile.

Letto, approvato e sottoscritto.

Milano, 16 Luglio 2020



Per la Zenon s.r.l.
L'Amministratore Unico

Daniele Liberanome

Per Estrima s.r.l.
Il CEO

Matteo Maestri